

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 18 ottobre 1977

N. 2 dell'O.d.G.

N. 201 Reg. deliberazioni

OGGETTO: **Riesame legge regionale "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 8.4.1975, n. 30".**

L'anno millenovecentosettantasette il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 10,00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Giuseppe Conte

vice presidenti i sigg. Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Leonardo Aprile - Rocco Galatone

e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale f.f. Dott. Eraldo Panunzio

— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione f.f. Dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta avv. Aurelio	si		26) Liuzzi dott. Francesco	si	
2) Aprile ins. Brizio Leonardo	"		27) Margiotta avv. Giovanni	"	
3) Augelli dott. Raffaele		si	28) Monfredi dott. Angelo		si
4) Baldassarre dott. Gaetano	"		29) Morea prof. Leonardo	"	
5) Blandolino prof. Antonio		"	30) Palma avv. Vincenzo		"
6) Borgia dott. Carlo	"		31) Panico sig. Pasquale	"	"
7) Bortone avv. Giorgio		"	32) Papa sig. Giuseppe	"	
8) Calvario avv. Pasquale		"	33) Papapietro sig. Giovanni	"	"
9) Cassano on. Michele		"	34) Piacquadio avv. Antonio		"
10) Ciocia dott. Graziano	"		35) Piccigallo ins. Benito		"
11) Ciuffreda avv. Pasquale	"	"	36) Princigalli sig. Giacomo	"	
12) Clemente sig. Tommaso	"		37) Quarta dott. Nicola	"	
13) Colamonaco sig.ra Maria	"		38) Raimondo sig. Cosimo	"	
14) Colasanto dott. Giuseppe	"		39) Rizzo prof. Marcello	"	
15) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		40) Romano avv. Domenico	"	
16) Conte ins. Giuseppe	"		41) Rotolo avv. Antonio Latanza Cosimo	"	
17) D'Alena avv. Fedele	"		42) Rotolo avv. Nicola	"	"
18) D'Andrea geom. Nicola	"		43) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
19) Dilonardo prof. Giovanni	"		44) Somma sig. Antonio	"	
20) Fantasia prof. Matteo	"		45) Sorice avv. Vincenzo	"	
21) Fiore dott. Alessandro	"		46) Tarricone prof. Luigi		"
22) Fitto dott. Salvatore	"		47) Tatarella dott. Giuseppe	"	
23) Galatone prof. Rocco		"	48) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro		"
24) Giampaolo ins. Filippo		"	49) Ventura sig. Antonio	"	
25) Leucci sig. Giovanni		"	50) Zingrillo dott. Giuseppe	"	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che secondo argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regionale "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8.4.1975, n.30".

Dà la parola al relatore, prof. Giovanni Dilonardo, Presidente della 6^a Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8.4.1975, n. 30", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Aprile-Galatone

RIESAME LEGGE REGIONALE

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8.4.1975, n. 30

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 8.4.75, n. 30 è sostituito come segue:

"L'istituzione di dette scuole può essere accordata agli Enti ospedalieri ed agli Enti pubblici che offrono valide garanzie di efficiente funzionamento, nonché agli Enti morali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica da almeno 20 anni e che abbiano svolto corsi di formazione professionale socio-sanitari, a condizione però che l'Ente preveda nel regolamento della scuola il conseguimento del titolo a seguito di esame presso scuola dipendente da Ente pubblico.

Alla domanda, in carta legale, devono essere allegati:

- a) la deliberazione di istituzione della scuola;
- b) il regolamento della scuola adottato secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale;
- c) il programma delle materie di insegnamento in relazione alla durata ed allo svolgimento dei corsi;
- d) l'elenco per qualifica dei docenti secondo le singole materie di insegnamento;
- e) la descrizione dei locali adibiti a scuola nonché delle attrezzature e degli impianti con le relative planimetrie;
- f) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili a ciascun corso;
- g) il piano finanziario delle spese occorrenti per l'impianto ed il funzionamento della scuola;
- h) l'indicazione dei servizi presso i quali gli allievi compiranno il tirocinio pratico, qualora l'Ente non ne disponga direttamente.

Alla predetta domanda deve, altresì, essere allegato il parere del Medico provinciale competente per territorio, nonché, nel caso in cui ricorra l'ipotesi di cui al precedente punto h), la at

testazione dell'Ente presso il quale sarà svolto il tirocinio circa la propria disponibilità in ordine ai servizi da mettere a disposizione degli allievi".

(Approvato all'unanimità)

Art. 2

L'art. 3 della legge regionale 8.4.1975, n. 30 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. Autorizzazione.

La determinazione relativa alla istituzione della scuola viene assunta dalla Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale di sanità, di cui all'art. 7 della legge regionale 17.8.1974, n. 28.

Con la deliberazione di autorizzazione della scuola viene approvato il relativo regolamento e viene fissato il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun corso, in conformità alle esigenze occupazionali del settore.

A richiesta degli Enti interessati, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, può determinare annualmente le eventuali necessarie modificazioni del numero degli allievi da ammettere a ciascun corso".

(Approvato all'unanimità)

Art. 3

All'art. 4 della legge regionale 8.4.1975, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

"In tal caso i corsi in via di svolgimento, anche se pluriennali, debbono essere portati a compimento e la Giunta regionale potrà disporre che gli stessi vengano completati presso ente diverso da quello presso cui furono inizialmente istituiti".

(Approvato all'unanimità)

Art. 4

L'art. 5 della legge regionale 8.4.1975, n. 30 è sostituito dal seguente:

"L'ammissione alla scuola o al corso, fermo restando il possesso dei requisiti specifici previsti dalle vigenti leggi, è subordinata al su

peramento di un colloquio tendente ad accertare l'idoneità del candidato.

Il colloquio viene sostenuto davanti al Consiglio di gestione della scuola.

(Approvato all'unanimità)

Art. 5

L'art. 8 della legge regionale 8.4.1975, n. 30 è sostituito dal seguente:

"Le scuole di cui all'art. 1 della legge regionale 8.4.1975, n. 30 sono gestite da un Consiglio con il compito di assicurare l'autonomia funzionale.

Esso è unico per tutte le scuole o corsi organizzati dallo Ente e può adottare autonomamente anche determinazioni di ordine finanziario nell'ambito dello stanziamento allo scopo assegnato dalla Regione.

Tali atti sono recepiti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con deliberazione da sottoporre ai controlli di legge.

Il Consiglio di gestione è composto:

- dal Presidente pro-tempore dell'Ente presso il quale è in funzione la scuola o da un consigliere delegato con funzioni di Presidente;
- da un rappresentante del Comune in cui opera la scuola, designato dalla Giunta;
- da un rappresentante designato della Giunta regionale;
- da un rappresentante della Federazione Lavoratori Ospedalieri o, in mancanza, dell'organizzazione sindacale più rappresentativa, operante nell'ente che ha istituito la scuola;
- da un rappresentante del Provveditorato agli Studi;
- dai direttori didattici delle scuole;
- dal direttore sanitario dell'Ente ospedaliero, ovvero, se tratta si di ente diverso, da un direttore sanitario di Ospedale.

Il Consiglio di gestione dura in carica cinque anni ed è nominato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Decorsi tre mesi dalla richiesta di designazione, il Consiglio di gestione può validamente insediarsi con la presenza della maggioranza dei componenti.

Svolge le mansioni di segretario un funzionario dell'Ente che ha istituito la scuola o il corso incaricato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso.

Ai componenti ed al segretario del Consiglio di gestione è dovuta una indennità di presenza di £. 10.000 a seduta per non più

di dodici sedute annue.

Per i componenti non residenti nel Comune ove ha sede il Consiglio di gestione compete il trattamento economico di missione dell'Ente di appartenenza nonché il rimborso delle spese di viaggio.

Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione competerà il trattamento di missione previsto per i dirigenti generali dello Stato, ai sensi della legge 18.12.1973, n. 836.

L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è concessa con provvedimento dell'Ente che ha istituito la scuola o il corso".

(Approvato all'unanimità)

Art. 6

L'art. 9 della legge regionale 8.4.1975, N. 30 è sostituito dal seguente:

"Spetta al Consiglio di gestione:

- la nomina degli insegnanti;
- il controllo del numero delle ore di insegnamento;
- l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;
- lo svolgimento del tirocinio;
- il controllo delle frequenze.

Il regolamento della scuola determina gli ulteriori compiti e funzioni del Consiglio predetto."

(Approvato all'unanimità)

Art. 7

All'art. 10 della legge regionale 8.4.1975, n. 30 sono aggiunti il terzo e quarto comma:

"Gli assegni di studio saranno determinati in numero non superiore al 50% degli allievi ammessi alla scuola, con esclusione degli allievi comandati da altro Ente pubblicc.

L'ammontare annuo dell'assegno di studio sarà determinato con deliberazione della Giunta regionale e sarà corrisposto in via posticipata."

(Approvato all'unanimità)

Art. 8

L'art. 11 della legge regionale 8.4.1975, n. 30 è abrogato.

(Approvato all'unanimità)

Art. 9

L'art. 12 della legge regionale 8.4.1975, n. 30, assume il seguente titolo:
"Attribuzione degli assegni di studio".

(Approvato all'unanimità)

Art. 10

Finanziamento delle scuole istituite dagli
Enti ospedalieri

Le spese occorrenti agli Enti ospedalieri per l'impianto ed il funzionamento delle scuole o dei corsi nonché per l'erogazione delle provvidenze di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 8.4.1975, n. 30 fanno carico al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi della lettera d) dell'art. 9 della legge regionale 20.1.1975, n. 6.

L'erogazione del finanziamento è deliberato dalla Giunta regionale, sulla base del piano annuale determinato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 20.1.1975, n. 6.

Le spese derivanti dall'erogazione degli assegni di studio concessi dalle scuole istituite dagli Enti ospedalieri graveranno su apposito capitolo del bilancio regionale.

(Approvato all'unanimità)

Art. 11

Libretto personale

All'atto della prima ammissione ad una scuola o ad un corso di aggiornamento ogni studente verrà munito di un libretto personale nel quale sarà documentato il suo curriculum formativo.

Nel libretto personale dovranno essere specificati in particolare:

- il corso o i corsi frequentati, compresi quelli di aggiornamento;
- notizie dettagliate sull'insegnamento pratico ricevuto in ciascun corso;
- i risultati delle prove d'esame sostenute;
- una valutazione delle attitudini personali e professionali dimostrate dallo studente nel corso degli studi.

Il modello del libretto personale è approvato dalla Giunta regionale e deve essere adottato da tutte le scuole della Regione.

(Approvato all'unanimità)

Art. 12
Modalità del tirocinio

Gli studenti non possono essere impiegati in attività non contemplate nel quadro degli insegnamenti del corso al quale partecipano e privi di valore formativo ai fini della preparazione, nè essere utilizzati in sostituzione o ad integrazione del personale dei servizi presso i quali svolgono il tirocinio.

(Approvato all'unanimità)

Art. 13
Riconoscimento delle scuole esistenti e soppressione delle sezioni staccate

Gli Enti che all'entrata in vigore della presente legge gestiscono scuole o corsi di aggiornamento sono tenuti, pena la revoca dell'autorizzazione ad adeguarsi alle norme regionali vigenti in materia nel termine di dodici mesi dalla data suddetta.

A tal fine la Giunta regionale delibera il relativo riconoscimento.

Le sezioni staccate di scuole operanti nel settore para-sanitario, al termine dei corsi in via di svolgimento, sono soppresse.

Gli Enti presso i quali sono ubicate tali sezioni staccate possono chiedere, ove siano in possesso dei requisiti richiesti, la loro conversione in scuole autonome, ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

(Approvato all'unanimità)

Art. 14
Disposizioni finanziarie

Agli oneri di cui al terzo comma del precedente art. 10 si provvederà per l'anno 1977 mediante istituzione nel bilancio regionale per lo stesso esercizio di apposito capitolo denominato: "Assegni di studio concessi dalle scuole per personale ausiliario sanitario istituite dagli Enti ospedalieri", con dotazione finanziaria di L. 100.000.000 e conseguente riduzione di pari importo del capitolo 307 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione".

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

- Stato di previsione della spesa:

a) variazioni in aumento: Cap. 275 bis - Assegni di studio concessi dalle scuole per personale ausiliario sanitario istituite dagli Enti ospedalieri. £. 100.000.000

b) variazioni in diminuzione: Cap. 307 - Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione (11.3.-511) £. 100.000.000

Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

(Approvato all'unanimità)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile-Galatone